



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
per i Comuni di
Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis, Venzone**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3 in data 07.02.2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposti impositivi</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti attivi</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Componenti del tributo</i>
TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
<i>Art. 5</i>	<i>Oggetto del titolo</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Presupposto del tributo</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Base imponibile dei terreni agricoli</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Aliquote e detrazioni</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Quota statale del tributo</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Dichiarazione IMU</i>
TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
<i>Art. 20</i>	<i>Presupposto e finalità</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Aliquote del tributo</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Detrazioni e riduzioni</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Dichiarazione TASI</i>
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
<i>Art. 30</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- Riduzioni superficiali</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>

<u>Art. 38</u>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
<u>Art. 39</u>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<u>Art. 40</u>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<u>Art. 41</u>	<i>Piano finanziario</i>
<u>Art. 42</u>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
<u>Art. 43</u>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<u>Art. 44</u>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<u>Art. 45</u>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
<u>Art. 46</u>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<u>Art. 47</u>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<u>Art. 48</u>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<u>Art. 49</u>	<i>Zone non servite</i>
<u>Art. 50</u>	<i>Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<u>Art. 51</u>	<i>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>
<u>Art. 52</u>	<i>Utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
<u>Art. 53</u>	<i>Cumolo di riduzioni</i>
<u>Art. 54</u>	<i>Finanziamento di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i>
<u>Art. 55</u>	<i>Tributo giornaliero</i>
<u>Art. 56</u>	<i>Tributo provinciale</i>
<u>Art. 57</u>	<i>Riscossione</i>
<u>Art. 58</u>	<i>Dichiarazione TARI</i>
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI	
<u>Art. 59</u>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<u>Art. 60</u>	<i>Funzionario responsabile</i>
<u>Art. 61</u>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<u>Art. 62</u>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<u>Art. 63</u>	<i>Accertamento con adesione</i>
<u>Art. 64</u>	<i>Riscossione coattiva</i>
<u>Art. 65</u>	<i>Importi minimi</i>
<u>Art. 66</u>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
<u>Art. 67</u>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<u>Art. 68</u>	<i>Norma di rinvio</i>
<u>Art. 69</u>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. - Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, nel Comune di _____.

Art. 2 - Presupposti impositivi

1. - L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. - È soggetto attivo del tributo il Comune di _____ per gli immobili soggetti al tributo stesso che insistono sul suo territorio. Nel caso di immobili che insistono anche sul territorio dei comuni confinanti, l'imposta deve essere corrisposta al Comune interessato in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.
2. - In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - Componenti del tributo

1. - Il tributo si articola in due componenti:
a) - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
b) - la componente servizi, articolata a sua volta in:
- taxa sui servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
- taxa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 5 - Oggetto del titolo

1. - Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di _____ dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.

Art. 6 - Presupposto del tributo

1. - Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, di qualunque natura e a qualsiasi uso destinati. L'imposta è calcolata e dovuta sulla base del valore di tali immobili come meglio specificato negli atti successivi.

2. - L'imposta municipale propria non si applica:

a) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse, con decorrenza dal 01.01.2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. - Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. - Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. - Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. - Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 8 - Soggetti passivi

1. - Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. - Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 9 - Base imponibile dei fabbricati

1. - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214

2. - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato

secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art. 10 - Base imponibile dei terreni agricoli

1. - L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7 comma 1 lett. h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. In base a detta circolare l'imposta per i terreni agricoli non è dovuta.

Art. 11 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. - Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. - Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, Il Comune, con apposita deliberazione giuntalesca, può determinare a fini indicativi, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In assenza di tale deliberazione è applicabile il valore in precedenza determinato.

4. - Ai fini dell'attività di accertamento può essere assunto come valore quello risultante dall'ultima determinazione effettuata ai fini espropriativi nell'anno precedente a quello d'imposta, per terreni edificabili sul territorio comunale:

- in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri o, in mancanza di questa,
- in via provvisoria con Decreto dell'organo competente.

Del valore come sopra risultante si prenderà atto annualmente con deliberazione giuntalesca. In assenza di deliberazione è applicabile il valore in precedenza determinato.

5.- Qualora il valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile dichiarato dal contribuente o indicato nel rogito notarile o in altri atti, pubblici o privati, di trasferimento o di costituzione di diritti reali, risultasse maggiore di quello come sopra determinato, l'imposta dovrà essere calcolata sul valore ivi indicato. Non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta eventualmente già versata a tale titolo.

6. - (eccetto che per il Comune di Venzone) Non è considerata area edificabile la particella di dimensioni fino a mq. 150 salvo il caso in cui alla suddetta sia stata rilasciata concessione od autorizzazione edilizia e salvo il caso in cui la somma delle superfici di più particelle tra loro confinanti ed aventi stessa intestazione, sia superiore a mq. 150.

7. - (eccetto che per il Comune di Venzone) Sono soggette all'imposta le particelle edificabili di superficie inferiore a mq. 150 qualora confinanti con un fabbricato avente la stessa intestazione.

Art. 12 - Base imponibile per le abitazioni concesse in comodato gratuito, per i

fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, con facoltà di verifica da parte del Comune.

c) con decorrenza dal 01.01.2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 13 - Aliquote e detrazioni

1. - Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. - Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. - La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Art. 14 - Detrazione per l'abitazione principale

1. - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo

previsto dalla legge rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. - La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. - La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201.

Art. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. - Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. - A partire dal 01.01.2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, data in comodato d'uso o utilizzata con continuità dagli stessi.

3. - L'assimilazione si estende anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2, C/7.

4. - Non si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, anche pro quota, concessa in uso gratuito senza registrazione del contratto, a parenti fino al I° grado in linea retta che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino abitualmente, ma ad essa viene applicata l'aliquota per la prima abitazione stabilita con la deliberazione consiliare annuale di approvazione delle aliquote.

Art. 16 - Esenzioni

1. - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. - Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

3. - Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito dalla L. 26.02.1994, n. 133.

4. - Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. - Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 17 - Quota statale del tributo

1. - È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della L. 24.12.2012, n. 228, il

gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201.

2. - Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. - La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 18 - Versamenti

1. - L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. - Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012.

3. - Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. - Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.

5. - Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. - I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

7. - I versamenti devono essere effettuati dai singoli soggetti passivi per le quote a ciascuno spettanti e non da contitolari di imposta cumulativamente.

Art. 19 - Dichiarazione IMU

1. - I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. - Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), in quanto compatibili.
3. - È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. - Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 20 - Presupposto e finalità

1. - Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. - Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 27 del presente regolamento relativo ai servizi indivisibili e relativi costi.

Art. 21 - Soggetti passivi

1. - La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 20. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. - Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del __ (come da allegato) __, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo pari al _ (come da allegato) __. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. - Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. - Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. - Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 22 - Immobili soggetti al tributo

1. - Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avuto riguardo a quanto indicato nel precedente art. 20, comma 1.

2. - Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l'utilizzatore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. - Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. - Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento oppure da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6 - Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

Art. 23 - Periodi di applicazione del tributo

1. - Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. - La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di

presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 24 - Determinazione della base imponibile

1. - La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 25 - Aliquote del tributo

1. - L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. - L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, finanche al suo azzeramento.
3. - Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 55 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. - In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. - L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
6. - I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 26 - Detrazioni e riduzioni

1. - Non sono previste apposite detrazioni d'imposta.
2. Con deliberazione di Consiglio comunale relativa all'approvazione delle aliquote di cui al precedente art. 25, è possibile prevedere apposite riduzioni ed esenzioni nei casi di legge.
3. - Sull'unità immobiliare di cui all'articolo 15, comma 2, del presente regolamento l'imposta è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 27 - Servizi indivisibili e relativi costi

1. - Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. - Servizio di illuminazione pubblica;
 - b. - Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. - Servizi correlati alla manutenzione dei cimiteri;
2. - I costi dei servizi sono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. La medesima deliberazione dovrà altresì indicare la percentuale di copertura di tali costi.

I costi devono determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della

contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. - La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 28 - Versamenti

1. - La TASI è versata in autoliquidazione, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. - Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
Fatte salve eventuali indicazioni di legge, il tributo deve essere versato in due rate semestrali alle scadenze fissate dall'art. 18 del presente regolamento.
3. - L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. - I versamenti devono essere effettuati dai singoli soggetti passivi per le quote a ciascuno spettanti e non da contitolari di imposta cumulativamente.
5. - I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

Art. 29 - Dichiarazione TASI

1. - I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
2. - In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal comma precedente.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 30 - Presupposto

1. - Il presente titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti istituita nei soli Comuni di Artegna, Bordano, Montenars e Trasaghis a decorrere dal 01.01.2014 in attuazione dall'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999 N. 158.
2. - Il Presente titolo NON si applica al Comune di Venzone, in quanto dotato di regolamento particolare per l'attuazione della tariffazione puntuale da parte del gestore dei rifiuti urbani ed assimilati.
3. - L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
4. - Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 30.

5. - Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. - La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.
7. - La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 31 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. - La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. - Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazioni di Consiglio comunale.

Art. 32 - Soggetti passivi

1. - La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 33, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Tale vincolo sussiste sia in sede di presentazione della denuncia che di pagamento del tributo.
2. - Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. - Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree
4. - Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 33 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. - Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. - Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 34 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. - Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura delle utenze di acqua e gas mentre per la luce è prevista l'esenzione anche con il contratto attivo di fornitura ma con consumo annuo inferiore a 100 kWh);
- d) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, con l'esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- e) - i fabbricati inagibili/inabitabili purché di fatto non utilizzate o unità immobiliari classificate catastalmente come collabenti;
- f) - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) - solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi.
- h) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti o aree adibite in via esclusiva all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno a servizio di un locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- i) - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- l) - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- m) - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- n) - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- o) - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- p) - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- q) - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

2. - Le circostanze che danno diritto alla non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente devono essere descritte nella dichiarazione originaria o di variazione indicando elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. - Per quanto riguarda le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del tributo, oltre all'attivazione di uno dei servizi di cui al periodo precedente, è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

4. - Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze fino a quel momento non soggette al tributo, ai sensi del presente articolo

verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 35 - Determinazione della superficie tassabile

1. - In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla, superficie calpestabile con esclusione della parte con altezza inferiore ad 1,5 metri . Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. - La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), oppure da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto.

4. - Per le unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

5. - La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. - Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 36.

Art. 36 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - Riduzioni superficiali

1. - Nella determinazione della superficie dei locali delle utenze non domestiche e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. - Non sono in particolare soggette a tariffa:

a. - le superfici adibite all'allevamento di animali;

b. - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

c. - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,

- reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. - Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
 4. - La percentuale assoggettabile di superficie calcolata forfettariamente per le varie categorie di attività è indicata nell'allegato.
 5. - Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. - comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 37 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. - Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo
 2. - Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 3. - La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
 4. - Al fine del calcolo della percentuale di riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero o in alternativa, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
- Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 38 - Determinazione della tariffa del tributo

1. - Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. - La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al

costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato all'art. 42 del presente regolamento

3. - Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 41. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. - In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 39 - Istituzioni scolastiche statali

1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008, n. 31.

Art. 40 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. - Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. - In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.

3. - Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

4. - Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

5. - A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. - A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. - I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147.

8. - L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo, solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo. L'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo

Art. 41 - Piano finanziario

1. - La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente al bilancio di previsione di riferimento. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e prima di deliberare sulle tariffe TARI.

2. - Il piano finanziario comprende:
 - a. - il programma degli investimenti necessari;
 - b. - il piano finanziario degli investimenti;
 - c. - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. - le risorse finanziarie necessarie.
3. - Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - d. - il modello gestionale ed organizzativo;
 - e. - i livelli di qualità del servizio;
 - f. - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - g. - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - h. - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. - Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 42 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. - Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate in allegato al presente regolamento.
2. - Le tariffe si compongono di una "quota fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e di una "quota variabile", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. - In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158:
 - a. - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. - Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. - Altri costi addebitati in tariffa. Come da allegato per il solo Comune di Montenars

Art. 43 - Tariffa per le utenze domestiche

1. - La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 44 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. - Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. - Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf dimoranti presso la famiglia). Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 58.
3. - I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) soggetto non dimorante presso l'utenza per un periodo superiore a 9 mesi
 - b) soggetto in degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari. L'assenza deve protrarsi per un per un periodo non inferiore a 9 mesi e deve essere adeguatamente documentata.
- 4.- Vedere allegato
5. - Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
6. - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 45 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. - Le quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. 158/1999.
2. - Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 652 della Legge n.147 del 27.12.2013 come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n.68 del 02.05.2014.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nel calcolo delle tariffe allegato alla delibera annuale di approvazione.

Art. 46 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. - Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato in allegato al presente regolamento.
2. - Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. - Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. - La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 47 - Obbligazione tributaria

1. - L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. - L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. - Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. - La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo [articolo 58](#).
5. - Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 58.

Art. 48 - Mancato svolgimento del servizio

1. - In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo

Art. 49 - Zone non servite

1. - Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. - In caso del Servizio di raccolta non effettuato presso la propria utenza (servizio porta a porta) per eccessiva distanza della stessa dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto nella misura riportata al successivo comma 4. e all'utente viene comunicato il luogo di raccolta più prossimo al proprio domicilio.
3. - Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. - Riduzione del tributo:
 - a) per distanze dell'utenza dalla zona servita tra 400 metri e 1.000 metri , riduzione del 30 % ;
 - b) per distanze dell'utenza dalla zona servita superiori a 1.000 metri, riduzione del 40%
5. - La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 51 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

Art. 50 - Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. - Nel Comune è istituito il servizio di raccolta porta a porta pertanto la raccolta differenziata viene effettuata indistintamente da tutti gli utenti e conseguentemente le tariffe vengono elaborate facendo riferimento a tale modalità di raccolta.

Art. 51 - Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

Come da allegato

Art. 52 - Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. - L'utenza viene assoggettata al tributo, con applicazione delle ordinarie tariffe previste per la fattispecie, per il periodo dell'anno nel quale risulta attiva a condizione che l'utente presenti regolare denuncia di apertura e di chiusura della posizione e che i termini di occupazione risultino da licenza, autorizzazione amministrativa, contratto, concessione o altra documentazione.

Art. 53 - Cumolo di riduzioni

1. - Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, in ordine dal maggiore al minore beneficio per l'utente.
2. - Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti che diano luogo a più riduzioni e/o agevolazioni le stesse possono raggiungere un limite massimo del 60% del tributo dovuto.

Art. 54 - Finanziamento di agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

1. - Il costo delle agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 27.12.2013, n. 147.

Art. 55 - Tributo giornaliero

1. - Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. - L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. - La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. - La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. - Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. - L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. - Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. - L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 56 - Tributo da riconoscere all'Ente superiore di aria vasta competente

1. - È fatta salva l'applicazione del tributo da riconoscere all'Ente superiore di aria vasta competente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. - Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dallo stesso Ente superiore di aria vasta.

Art. 57 - Riscossione

1. - La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241, conto corrente postale e modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento

interbancari e postali.

2. - Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo dovuto all'Ente superiore di aria vasta competente in materia, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. - Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. - Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. - Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. - Il Comune provvede al riversamento all'Ente superiore di area vasta competente del tributo dovuto e riscosso, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 58 - Dichiarazione TARI

1. - I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Restano valide le dichiarazioni in precedenza presentata ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES fino al 2013, così come i dati risultanti da eventuali accertamenti già notificati.

2. - Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. - I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata.

La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione in caso di posta elettronica certificata.

4. - Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30

giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. - La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) - numero degli occupanti i locali;
- e) - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) - data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) - denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) - data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. - La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. - Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 59 - Rimborsi e compensazione

1. - Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. - Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. - È ammessa la compensazione con gli importi da corrispondere negli anni successivi.
4. - Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. - Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento e corrispondenti ad euro 12,00.

Art. 60 - Funzionario responsabile

1. - A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, e' designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Art. 61 - Verifiche ed accertamenti

1. - Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e della corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, esibendo apposito documento di riconoscimento e dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
 - d) - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. - Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. - Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. - Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di spedizione, ovvero con posta certificata, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese, il tutto da versare in unica soluzione entro il termine indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
- L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. - Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale.
6. - Gli accertamenti divenuti definitivi, a seguito di non impugnazione nei termini o di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive.

Art. 62 - Sanzioni ed interessi

1. - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione relativa all'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n.471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.
2. - In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 61, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. - Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi se dovuti.

Art. 63 - Accertamento con adesione

1. - Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Art. 64 - Riscossione coattiva

1. - In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. - La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 65 - Importi minimi

1. - Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 66 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. - È ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta dai soggetti passivi inviando apposita domanda al Sindaco. L'accoglienza o il respingimento della stessa è avvallata dalla Giunta comunale, dopo verifica delle situazioni di disagio denunciate.

2. - La rateazione può essere richiesta:

- per un numero massimo di dodici rate mensili;
- per un importo minimo di euro 30,00 per singola rata;
- per un importo anche superiore ad euro 15.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria.

3. - La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto conto della data di notifica dell'avviso di accertamento.

4. - Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento anche di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro trenta giorni dalla scadenza della rata non versata.

Art. 67 - Trattamento dei dati personali

1. - I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Art. 68 - Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 69 - Entrata in vigore e norme finali

1. - Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2019.

Allegato 1 - Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

N°	DENOMINAZIONE CATEGORIE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse utenze non domestiche
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub birrerie e assimilati
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club